

FOCUS PMI

# Le società benefit: scopo di lucro e utilità sociale

Franco Casarano | 28/09/2020 07:40

Tweet, Consiglio, Salva in MY, A+, A-, Print



**Franco Casarano - Partner di LS Lexjus Sinacta - Avvocato, operante nell'area del diritto delle imprese, delle procedure concorsuali e del diritto immobiliare**

*Focus PMI è la nuova iniziativa di LS Lexjus Sinacta realizzata in collaborazione con Diritto24, promossa con l'obiettivo di realizzare un osservatorio permanente sul sistema delle piccole e medie imprese italiane, quale strumento di aggiornamento e approfondimento in grado di analizzare gli argomenti di più stringente attualità e*

*rilevanza per il mondo imprenditoriale, in particolare in un contesto di crisi al quale va contrapposta una nuova cultura d'impresa fondata sui principi di corretta amministrazione e attenta ad una visione positiva e sostenibile del futuro. Si tratteranno, inoltre, i temi che dovranno anch'essi costituire il patrimonio culturale di ogni imprenditore, quali gli strumenti di accesso al credito ed alla finanza alternativa, nonché la ricerca e l'innovazione.*

**BUONA LETTURA!**

Il Piano di Rilancio del Paese che sarà alla base della Legge di Bilancio 2021, non potrà prescindere, come hanno avuto modo di dichiarare negli scorsi giorni autorevoli esponenti del Governo, da interventi che pongano al centro l'innovazione, l'efficienza e l'efficacia del nostro sistema produttivo ed economico, passando attraverso scelte mirate, che privilegino la sostenibilità ambientale e sociale.

Lo stesso Comitato Colao, incomprensibilmente dimenticato, ebbe a proporre un'ampia gamma di interventi (fibra, risparmio energetico, mobilità sostenibile, de-carbonizzazione, economia circolare, gestione rifiuti etc.) per offrire, nel conseguimento di risultati socialmente utili, anche ritorni interessanti per capitali privati.

In questa prospettiva è utile proporre una riflessione sulle **società benefit** (d'ora innanzi **SB**), che furono introdotte con la Legge di stabilità per l'anno 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208 art. 1 commi da 376 a 384), la cui diffusione non ha registrato numeri significativi, ma che, nel nuovo contesto di maggiore sensibilità ai temi della sostenibilità, potrebbero ottenere riscontri operativi più consistenti.

La Legge di stabilità del 2016, introducendo nel nostro ordinamento le SB, lo fece in forza di una normativa innovativa e unica nel panorama europeo, che trovava riferimenti soltanto nella disciplina delle Benefit Corporation negli Stati Uniti.

La disciplina in commento (comma 376) si discosta dal modello tipico delle società, incentrato sull'art. 2247 c.c. (che prevede lo svolgimento di un'attività economica finalizzata esclusivamente allo scopo di lucro) e promuove la costituzione di società (SB) che abbiano una duplice finalità, giacché "...nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune ed operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori d'interesse".

La normativa, dunque, ha voluto attribuire legittimazione e valore ad un nuovo modo di fare impresa, laddove il profitto, che rinvia ad un'attività economica, può essere utilizzato anche come mezzo per creare vantaggi nei confronti di altri portatori di interesse, diversi da quelli dei soci (lavoratori, fornitori, comunità, società civile, ecc.).

Il che non trasforma la SB in un'entità filantropica, ma valorizza una evoluzione della cultura d'impresa, che nell'agire sostenibile individua nuove linee di sviluppo. Sta, infatti, maturando la consapevolezza che l'uso responsabile delle risorse umane e naturali nell'ambito del processo produttivo consente alle imprese di beneficiare dei vantaggi economici che derivano dall'innovazione tecnologica e dall'interesse sempre maggiore degli investitori.

Le SB in ogni caso non costituiscono un nuovo tipo di società, poiché esse possono assumere la struttura giuridica di una qualsiasi delle società previste nel libro V, titolo V e VI del codice civile, così come una qualsiasi di quelle società può assumere a posteriori la qualificazione di SB: l'elemento che identifica, in entrambi i casi, la SB è costituito dal contenuto delle clausole statutarie, che riguardano l'oggetto sociale, la governance della società e la sua riconoscibilità sul mercato, ed è strettamente collegato alla duplice finalità (scopo di lucro ed utilità sociale) che permea la SB.

Il contenuto dell'oggetto sociale è definito dal comma 379, che, richiamate le norme del codice civile in tema di società e quindi riaffermato la finalità profit, impone che nell'oggetto sociale si collochi anche il profilo benefit, con l'obbligo di indicare le finalità specifiche di beneficio comune che la società intende perseguire. Da precisare che le finalità di beneficio comune debbono essere indicate specificatamente e non genericamente e che per beneficio comune, come precisa il comma 378, deve intendersi sia la realizzazione di uno o più effetti positivi, sia la riduzione di effetti negativi in capo ai soggetti indicati nel comma 376, sopra riportato.

La norma trova il suo fondamento nel principio costituzionale (art. 41 comma 2 Cost.) che prevede che l'iniziativa economica non possa essere svolta in contrasto con l'utilità sociale, né arrechi danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana.

Il perseguimento delle finalità specifiche di beneficio comune, indicate nell'oggetto sociale, deve collocarsi nell'ambito di una gestione volta al bilanciamento tra l'interesse dei soci e quello di coloro sui quali l'attività sociale avrà impatto. Di tale gestione si debbono fare carico gli amministratori, cui il comma 380 impone l'obbligo di amministrare la società "...in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 376".

Quale corollario dell'obbligo sopra delineato, il comma 380 impone anche agli amministratori di individuare uno o più soggetti responsabili, cui affidare il compito di verificare ed agevolare il perseguimento delle finalità di beneficio comune.

La SB, accanto alla denominazione sociale, può introdurre le parole Società Benefit o l'abbreviazione SB, essendo quindi previsto che la scelta di esercitare l'attività economica, anche per il perseguimento di obiettivi di utilità sociale, possa essere oggetto di comunicazione al mercato, quale strumento di riconoscibilità di una scelta imprenditoriale socialmente responsabile.

A tale facoltà si affianca l'obbligo di accompagnare il bilancio societario annuale con una relazione che includa l'indicazione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni impiegate per il perseguimento delle finalità di beneficio comune, nonché la valutazione dell'impatto generato sulla governance della società, sui rapporti con i lavoratori e con gli altri portatori di interessi e sull'ambiente.

La SB, nel redigere tale relazione, deve attenersi ad uno standard di valutazione esauriente ed articolato, che sia stato sviluppato da un ente che non sia controllato dalla SB o ad essa collegato e che abbia le competenze scientifiche e multidisciplinari che ne garantiscano la credibilità.

La relazione va altresì pubblicata sul sito internet della SB, laddove esistente.

L'essersi fregiati della qualificazione di SB, senza aver perseguito le finalità di beneficio comune, comporta l'applicazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 2 agosto 2007 n. 147 in tema di pubblicità ingannevole, nonché delle disposizioni del Codice del Consumo.

Ovvio l'intento di non consentire l'utilizzo della qualificazione SB, a chi miri esclusivamente a procurarsi un indebito vantaggio reputazionale in danno del mercato e dei consumatori.

CLICCA PER CONDIVIDERE



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Permalink

http://www.diritto24.issale24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2020-09-28/le-societa-benefit-scopo-lucro-e-utilita-

Accedi a: **DIRITTO24**  
 Gli altri prodotti:  
 Plus24 Diritto | SMART 24 LEX  
 Guida al Diritto | **Avvocato Diritto**

Alcuni vedono un motore innovativo. Noi, una nuova era. Audi e-tron Sportback. #FutureIsAnAttitude

SENTENZE, CODICI, QUESTIONI RISOLTE  
**Finalmente un processo davvero smart.**  
 SMART 24 LEX  
 Smart work, smart life. **SCOPRI DI PIÙ**

SOCIAL CONDIVISI CLICK 10

Diritto24

Ventiquattrore Avvocato

Milleproroghe, sfiltra al 30 giugno il Pos per professionisti e imprese

Soggetta a collazione la cessione gratuita di quote di una cooperativa edilizia

## Codici e Formule

- Costituzione
- Disposizioni sulla Legge in generale
- Codice Civile
- Codice Penale
- Codice di Procedura civile
- Codice di Procedura penale
- Codice della Strada

### Formulario civile

Dal Formulario di Lex24 una selezione delle formule civili personalizzabili per il professionista legale.

### Formulario penale

Dal Formulario di Lex24 una selezione delle formule penali personalizzabili per il professionista legale.

**AIGI**  
 ASSOCIAZIONE ITALIANA GIURISTI DI IMPRESA

## Approfondimenti di LEX24

Amministratore di sostegno: compiti e funzioni

Art. 2477 c.c.: nuove disposizioni per il collegio sindacale delle s.r.l.

Fideiussione e schema ABI

Codice Rosso

Codice deontologico forense

Contenzioso immobiliare: profili ed aspetti

Danno da ritardo ex art. 2 bis L 241/1990

Il contratto di assicurazione tra dichiarazioni inesatte e reticenze

Assegno di divorzio: natura composita e funzione perequativa

## Strumenti e servizi

Calcolo danno biologico	Richiesta sentenze integrati
Gazzetta Ufficiale	Software (studio24)
Servizi Camerali	Punti accesso a Polisweb
Mobile	Link utili

## Vetrina

Libri | Periodici

Trasformazione, fusione, conferimento, scissione e liquidazione delle società 2020  
 € 54,90  
 Iva Inc.

Codice di Condom  
 Un "Testo condominiale" Una parte